



INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Redatta ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 565/2017 del 25.04.2016

Versione del 01.01.2021

GLOBAL SELECTION SGR S.p.A.

Via P. Tamburini, 13 - 20123 Milano - Telefono: +39.02.30377.301 - Fax: +39.02.30377.349
info.sgr@ceresioinvestors.com - globalselectionsgr@legalmail.it - www.ceresioinvestors.com/sgr
Capitale Sociale: € 3.000.000 int. versato - Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n° 13435660157 -
REA di Milano n. 1651797 - Codice ABI 15172.0 - Iscritta all'Albo delle SGR sezione gestori di FIA al numero 51
Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A

INDICE

Informazioni generali sulla GLOBAL SELECTION SGR	pag.3
I. <u>Informazioni sugli strumenti finanziari</u>	pag.4
II. <u>Documento sui rischi generali degli investimenti</u>	pag.6
III. <u>Documento informativo sulla strategia di trasmissione degli ordini</u>	pag.11
IV. <u>Politica per la gestione dei conflitti di interesse</u>	pag.12
V. <u>Accordi economici e/o vantaggi conclusi con entità terze (Incentivi)</u>	pag.13
VI. <u>RECLAMI - Modalità e tempi di trattazione</u>	pag. 13
VII. <u>Attestato di ricezione</u>	pag. 14

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GLOBAL SELECTION SGR S.p.A.

a) DENOMINAZIONE

Global Selection Società di Gestione del Risparmio per azioni o in forma abbreviata: **GLOBAL SELECTION SGR S.p.A.** (di seguito anche "la SGR" o "la Società").
Costituita in data: 7 maggio 2001.

La Società ha iniziato la sua attività di gestione collettiva del risparmio attraverso la gestione di fondi di investimento alternativi dal 1 giugno 2003.

b) SEDE SOCIALE

Via P. Tamburini, 13 - 20123 Milano
Telefono +39 02 30377.301, Fax +39 02 30377.349
info@globalselection.it,
globalselectionsgr@legalmail.it;
Sito Internet: www.globalselectionsgr.it
Codice fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese
C.C.I.A.A di Milano n° 13435660157
Rea di Milano n. 1651797

c) CAPITALE SOCIALE

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato:
Euro **3.000.000.** =(tremilioni).

Socio Unico	n. azioni	% di possesso
CERESIO SIM S.p.A. Via P. Tamburini, 13 - Milano	3.000.000	100%

La società è assoggettata alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio SA di Lugano (Svizzera).

d) AUTORIZZAZIONI

La Società è stata autorizzata in data 12/06/2002 dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera n, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 attraverso la gestione di fondi.

La GLOBAL SELECTION SGR S.p.A. è iscritta all'albo delle SGR sezione gestori di FIA al n. 51.

e) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Presidente onorario* Alberto Foglia
- *Presidente* Maurizio Solaro del Borgo
- *Vice Presidente* Giacomo Foglia
- *Consigliere* Antonio Foglia
- *Consigliere* Federico Foglia
- *Consigliere* Mattia P. Nocera
- *Consigliere Ind.* Stefano Premoli Trovati
- *Consigliere Ind.* Matteo Manfredi

f) COLLEGIO SINDACALE

- *Presidente* Franco Fondi
- *Sindaco effettivo* Francesco Freschi
- *Sindaco effettivo* Marco Lori
- *Sindaco supplente* Marco De Magistris
- *Sindaco supplente* Guido Fiori

g) CONTROLLO CONTABILE/SOCIETA' DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers SpA

h) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI:

- *Conformità alle norme* Manfredi Minuto
- *Gestione del rischio* Manfredi Minuto
- *Revisione interna* Consilia Regulatory
- *Antiriciclaggio* Manfredi Minuto

i) DIREZIONE

- *Direttore Generale* Filippo Calda
- *Vice Direttore Generale* Giuseppe Venerus
- *Direttore Amministrativo* Marco Abate

j) CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29/07/2010, ha approvato l'adozione di un "Codice interno di comportamento" che si applica agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale, ai dipendenti e collaboratori.

k) BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI GESTITI

BANCA DEPOSITARIA	Nazionalità	NOTE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DI MILANO	ITALIANA	Gruppo Francese

l) RENDICONTAZIONE ALLA CLIENTELA

La SGR, applicando la normativa vigente, rende disponibile alla clientela un rendiconto annuale. La SGR può trasmettere a tutti i clienti che ne facciano richiesta una rendicontazione mensile.

m) ALTRE INFORMAZIONI

Filiale / Sportelli: Milano Via P. Tamburini, 13

Lingue: Italiano, Inglese

Tutta la documentazione contrattuale è prodotta solo in lingua italiana.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (art. 48 - Regolamento UE 565/2017)

INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti la gestione collettiva, ma ha la finalità di fornire al CLIENTE una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati utilizzabili nei fondi gestiti.

TIPOLOGIE di STRUMENTI FINANZIARI

Azioni

Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell'intero investimento. I fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell'investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

Certificati ed ETF (inclusi ETC, ECN)

I Certificati sono emessi da banche d'investimento. Qualora gli scambi sul mercato siano insufficienti, la liquidità è garantita da un market maker. Solitamente replicano la performance di panieri di titoli azionari o di indici. Il rischio-opportunità per i Certificati è quindi simile a quello delle singole azioni e dei mercati azionari. Non sono strutturati per operare in leva, ricorrendo cioè al credito per investire più del patrimonio disponibile. Pertanto non amplificano – al rialzo o al ribasso – la performance dei titoli o degli indici che replicano. Il rischio teorico è la perdita dell'intero investimento. Sotto il profilo giuridico i Certificati sono passività delle banche d'investimento che li emettono: va quindi considerato il rischio emittente in termini di solvibilità oltre a quello del sottostante in termini di performance. Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono in termini tecnici e giuridici dei fondi che replicano uno specifico indice. Il rischio è equiparabile ai titoli azionari relativamente alla performance ma non comportano un rischio emittente.

Strumenti derivati

I derivati sono strumenti d'investimento il cui valore economico deriva dal valore del titolo sottostante o degli altri elementi di riferimento.

Il sottostante può consistere in titoli azionari od obbligazionari, materie prime, indici, oppure elementi di altri schemi negoziali (quali valute, tassi di interessi, tassi di cambio).

Una particolare caratteristica dei contratti derivati può essere quella di prevedere il differimento nel tempo dell'esecuzione del contratto. Ciò significa che la consegna del titolo sottostante e il relativo pagamento non avvengono contestualmente alla stipula del contratto derivato, ma a (o entro) una data successiva.

Tra le caratteristiche più importanti di molti strumenti derivati va segnalato il rischio teorico, che può essere correlato all'utilizzo di leva finanziaria o alla natura del contratto: la perdita potenziale, per alcuni strumenti, può essere teoricamente non definibile al momento della

conclusione del contratto e comunque molto superiore all'investimento effettuato.

Una prima conseguenza è, per l'investimento in molti strumenti derivati, la necessità di marginatura: chi ha effettuato l'investimento deve disporre di liquidità sufficiente al fine di garantire la propria solvibilità nei confronti della controparte.

Titoli di Stato o equiparati

Titoli di debito emessi da Stati Sovrani, Organizzazioni Sovranazionali o persone giuridiche il cui debito è però garantito da uno Stato Sovrano.

Il rendimento è predeterminato a scadenza se a tasso fisso, e correlato all'andamento dei tassi di mercato se a tasso variabile. Il rimborso è garantito dallo Stato, che come ogni emittente è comunque oggetto di analisi sulla solvibilità da parte delle agenzie di rating.

I titoli di stato sono considerati solitamente una forma d'investimento a basso rischio. Tuttavia, anche in questo caso il rischio teorico è la perdita dell'intero investimento, come sperimentato negli anni recenti.

Obbligazioni

Titoli di debito emessi da società di diritto privato. Il rendimento è predeterminato a scadenza se a tasso fisso, e correlato all'andamento dei tassi di mercato se a tasso variabile.

Il rischio emittente è generalmente maggiore (ma non necessariamente) rispetto a quello dei titoli di stato.

Obbligazioni convertibili

Titoli di debito emessi da società di diritto privato, generalmente a tasso fisso e con rendimento inferiore rispetto alle normali obbligazioni.

Consentono tuttavia, a scadenza o quando previsto dal regolamento di emissione, la conversione in titoli azionari a condizioni di prezzo prefissate.

Rispetto ai titoli di stato e alle obbligazioni, l'opportunità è rappresentata dall'incremento del valore dell'azione sottostante, il rischio dal minore rendimento della componente obbligazionaria oltre che, ovviamente, dalla solvibilità dell'emittente.

Fondi tradizionali (OICR) e Sicav

I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che raccolgono il denaro di risparmiatori, i quali deterranno un certo numero di quote rappresentative del patrimonio del fondo.

La gestione del patrimonio è demandata a una società di gestione con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.

Il livello di rischio è in funzione della tipologia d'investimento prevista dal regolamento di ciascun fondo (i.e. azionario, bilanciato, obbligazionario, etc.).

Le Sicav, sotto il profilo giuridico, sono società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni.

Il rischio potenziale è la perdita dell'intero investimento. Né i fondi tradizionali né le Sicav operano utilizzando leva finanziaria.

La liquidabilità dell'investimento in fondi comuni o in Sicav richiede generalmente tempi più lunghi (giorni o

settimane, come stabilito dai regolamenti dei singoli fondi e Sicav) rispetto a quelli necessari per le altre attività finanziarie descritte in precedenza.

Fondi di Investimento

I fondi di investimento alternativi, a differenza di quelli tradizionali sopra descritti, non sono sottoposti ad alcuna normativa sulle politiche di investimento. Possono investire in qualsiasi attività finanziaria e non è previsto, coerentemente, alcun benchmark di riferimento.

La rischiosità è pertanto funzione della strategia del gestore e non è correlata a mercati di riferimento o a tipologie di investimento specifiche.

Possono agire in leva, amplificando pertanto le proprie perdite o guadagni, che si riflettono coerentemente sul valore delle quote sottoscritte dagli investitori.

Il rischio teorico è comunque la perdita dell'intero investimento. Diversamente da fondi tradizionali e sicav, il valore delle quote non viene calcolato giornalmente e la liquidabilità dell'investimento comporta generalmente tempi più lunghi, generalmente nell'ordine di due/tre mesi, stabiliti dai regolamenti dei singoli fondi di investimento alternativi.

In considerazione delle caratteristiche particolari di questa attività finanziaria, la Banca d'Italia ha stabilito che l'importo minimo della sottoscrizione iniziale in fondi di investimento alternativi sia pari a cinquecentomila euro.

I fondi di fondi alternativi italiani possono anche avere misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto di ammontare superiore a determinate soglie (cc.dd "gates") o a trasferire le attività illiquide del fondo in un organismo di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. "side pocket"), nel caso in cui la cessione di tali attività può pregiudicare l'interesse dei partecipanti.

Fondi di fondi Alternativi

I fondi di fondi alternativi sono fondi che investono in altri fondi di investimento alternativi, preferibilmente gestiti da gestori diversi. Il vantaggio dei fondi di fondi è l'ampia diversificazione che permettono, in quanto ripartiscono l'investimento, oltre che su aree, valute e prodotti diversi, anche su gestori diversi.

Così, il rischio correlato all'ampia libertà nelle scelte strategiche, tipico dei fondi alternativi, è in questo caso attenuato dalla pluralità dei prodotti indirettamente sottoscritti dall'investitore. Per quanto concerne l'utilizzo della leva finanziaria, il rischio dell'investimento, la sua liquidabilità e l'importo minimo di sottoscrizione si rimanda a quanto detto relativamente ai fondi alternativi.

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE O IMPRESE D'INVESTIMENTO (cd. "Bail-in")

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato, nell'ambito dell'Unione Europea, in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi

attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione *infra* descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

a) **la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;**

b) quando la misura indicata dalla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "**bail in**", che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail-in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri.

Fra questi, **oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.**

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016 e riguarda i titoli emessi (e ai contratti derivati

stipulati) da banche e SIM aventi sede legale in Italia (ovvero dagli altri soggetti individuati dall'art.

2 del d.lgs. n. 180/2015), nonché a quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima.

**DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI
DEGLI INVESTIMENTI
(Art. 48 – Regolamento UE 565/2017)**

QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE FORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo

di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento l'Euro e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario.

Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti

finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che ferire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non essere eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di questo ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1. I futures

1.1. L'effetto "leva"

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2. Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2. Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino alla scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dall'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuiti breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1 I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti i esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore

negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a 'versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare

riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo.

1. LA RISCHIOSITA' DI UNA LINEA DI GESTIONE

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2. La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE

2.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportune l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO GESTITI DA GLOBAL SELECTION SGR (art. 65 - Regolamento UE 565/2017)

1) INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF") e dal Regolamento UE 565/2017, Global Selection SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") ha adottato tutte le misure ragionevoli e i meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti il miglior risultato possibile quando intende eseguire le decisioni di negoziare per conto dei Fondi Comuni d'Investimento gestiti (di seguito "Fondi").

Per il medesimo fine la SGR adotta tali misure anche quando trasmette ordini a terze parti (di seguito "Entità") per la loro esecuzione.

La SGR ha quindi definito una Politica di trasmissione allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per i Fondi gestiti.

Il presente documento descrive gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti, le sedi di esecuzione utilizzate e le modalità di selezione delle Entità.

2) TRASMISSIONI DEGLI ORDINI

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, quando trasmette ad altre entità

ordini per conto dei Fondi gestiti ai fini della loro esecuzione.

A tale scopo, la SGR ha adottato una Politica di trasmissione in cui ha identificato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime.

3) MONITORAGGIO E REVISIONE

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini da parte degli intermediari negozianti ai quali trasmette gli ordini; inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze tali da influire sulle capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Fondi gestiti.

La SGR provvederà a comunicare ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla strategia di esecuzione prima che divengano efficaci.

POLITICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE (Art.33 Regolamento UE 565/2017)

INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE

La GLOBAL SELECTION SGR (di seguito anche "SGR") adotta ogni ragionevole misura per identificare e gestire i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

A tal fine la SGR ha definito un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, di cui si riporta la sintesi.

La versione integrale della "**Politica per la gestione dei conflitti d'interesse**" è disponibile per i CLIENTI che ne facessero richiesta.

PRINCIPI GENERALI

Si è in presenza di una situazione di conflitto d'interesse in tutti quei casi in cui l'interesse di un OICR può risultare sacrificato dalla SGR per il perseguimento di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto.

In linea generale la disciplina adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su 4 pilastri:

1. **dovere di organizzazione**, la SGR si organizza in modo da neutralizzare i possibili effetti negativi dei conflitti d'interesse;
2. **dovere di identificazione**, la SGR ha identificato i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR;
3. **dovere di rappresentazione**, la SGR, qualora ritenga che le misure organizzative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d'interesse non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto d'interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti sottopone tale circostanza agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR;
4. **dovere di agire secondo onestà ed equità**, la SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva agisce in modo equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR gestiti.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSE

Di seguito sono riportate le principali macro tipologie di conflitto d'interesse rilevate.

- A. Utilizzo nei fondi gestiti di fondi istituiti e/o gestiti da società facenti riferimento al gruppo BDC o da società terze con le quali il gruppo intrattiene rapporti d'affari.
- B. Ricezione, da un soggetto diverso dall'investitore o dall'OICR, in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, di incentivi (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.
- C. Svolgimento, da parte di soggetti rilevanti, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto dell'OICR.

MISURE ADOTTATE DALLA GLOBAL SELECTION SGR PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Laddove non sia possibile prevenire od evitare l'insorgere di conflitti d'interesse, la SGR ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative atte a gestire tale situazione.

Di seguito si riportano le principali:

A) Codice Interno di Comportamento

La SGR ha adottato un codice interno di comportamento che impegna a comportamenti volti, nell'interesse del CLIENTE, a rendere più soddisfacente la relazione d'affari con il CLIENTE e, in particolare, ad agevolare la comprensione delle condizioni economiche e negoziali e delle modalità di offerta e di utilizzo dei prodotti.

B) Politica sugli Incentivi

La SGR ha adottato una serie di procedure e criteri per la gestione degli "incentivi", ovvero dei benefici economici percepiti e/o corrisposti.

C) Separatezza delle funzioni nella prestazione dei servizi d'investimento

La struttura organizzativa della SGR e del Gruppo Banca del Ceresio è tale per cui alcuni servizi o attività d'investimento, quali ad esempio il servizio di Gestione di Portafogli e di gestione collettiva del risparmio, sono prestati da società giuridicamente autonome rispetto alla Capogruppo.

D) Gestione delle informazioni privilegiate (art. 114 TUF)

La SGR si è dotata di specifiche procedure interne al fine di:

- I. Mantenere riservate le informazioni privilegiate;
- II. Disciplinare la gestione di tali informazioni e gli obblighi di riservatezza e diffusione a queste collegate;
- III. Assicurare omogeneità e correttezza di rappresentazione delle informazioni privilegiate ed evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva, intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

E) Decisioni collegiali

La struttura organizzativa della SGR prevede che il processo decisionale non faccia capo ad un unico soggetto, bensì che si basi su decisioni collegiali.

F) Processi e procedure per la rilevazione e per la gestione dei conflitti

La SGR dispone di adeguati processi organizzativi per la rilevazione e successiva segnalazione degli specifici conflitti d'interesse.

G) Politiche retributive

Le politiche di remunerazione e incentivazione del Personale (Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori della Società) escludono ogni collegamento tra la remunerazione fissa o variabile del Personale ed il raggiungimento di risultati obiettivi di vendita, in particolare riferito a prodotti del Gruppo.

La Società ha adottato delle "**Politiche di remunerazione ed incentivazione del personale**" che vengono riviste su base annuale dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, dall'Assemblea dei soci.

H) Sistema dei Controlli Interni

Il sistema dei Controlli Interni funge da presidio del rispetto del sistema di gestione dei conflitti di interesse. È articolato su diversi livelli ed effettua verifiche ed analisi volte ad accertare la conformità dei processi e delle procedure alla normativa di riferimento.

Qualora le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del CLIENTE sia evitato, la SGR si impegna ad informare i CLIENTI contestualmente all'erogazione del servizio.

I) Registrazione dei conflitti di interesse

La funzione di Conformità alle norme della CERESIO SIM ha istituito e mantiene aggiornato un registro nel quale sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

ACCORDI ECONOMICI e/o VANTAGGI CONCLUSI CON ENTITÀ TERZE - cd. "INCENTIVI"

Art.11 e 12 Direttiva 2017/593 e art. 24 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013)

Informazioni relative agli accordi in essere tra GLOBAL SELECTION SGR e soggetti terzi

INFORMAZIONI PRELIMINARI AL CLIENTE

Il Regolamento 231/2013 prevede, tra gli altri, l'obbligo per gli intermediari di fornire ai propri CLIENTI (anche potenziali), una serie di informazioni finalizzate a far conoscere i termini essenziali degli accordi con entità terze (es. gestori e distributori di fondi) che abbiano ad oggetto compensi, commissioni versate o percepite dalla SGR o prestazioni non monetarie fornite o ricevute dalla SGR.

Nella presente scheda vengono riportati, in forma sintetica, la tipologia e l'entità degli accordi della specie attualmente in essere tra SGR e terze parti.

ATTIVITÀ DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

A) INCENTIVI ATTIVI

La GLOBAL SELECTION SGR riceve, da alcune società istitutrici dei fondi inseriti, direttamente o indirettamente nei portafogli dei fondi gestiti dalla GLOBAL SELECTION SGR, retrocessioni di commissioni, commisurate ai volumi sottoscritti. Tali retrocessioni vengono riaccreditate nei fondi gestiti e partecipano ad incrementare direttamente il portafoglio in gestione. L'incasso delle stesse avviene per il tramite della controllante BANCA del CERESIO S.A., titolare di detti accordi di retrocessione con le società eroganti le retrocessioni.

B) INCENTIVI PASSIVI

La Global Selection SGR, in relazione alla gestione di fondi, riconosce (o può riconoscere) una retrocessione delle commissioni di gestione incassate, nella misura massima del 45% a Distributori terzi e del 50% a Distributori del Gruppo. La misura esatta della retrocessione distribuita a ciascuna società e per ogni comparto è disponibile, a richiesta, presso la sede della GLOBAL SELECTION SGR.

IL CLIENTE HA DIRITTO A RICEVERE MAGGIORI DETTAGLI SEMPLICEMENTE RICHIEDENDOLI ALLA GLOBAL SELECTION SGR

Via email all'indirizzo: info.sgr@ceresioinvestors.com

R E C L A M I

**Modalità e tempi di trattazione
(art. 26 –Regolamento UE 565/2017)**

La GLOBAL SELECTION SGR ha adottato procedure idonee ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela.

I reclami devono essere inviati alla Società per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dal momento nel quale il Cliente ritiene di poter inoltrare un reclamo ai sensi della normativa vigente.

I reclami sono tempestivamente portati all'attenzione del responsabile dell'ufficio competente all'interno della SGR.

La GLOBAL SELECTION SGR definirà il reclamo quanto prima e, in ogni caso, ove possibile, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo da parte della stessa.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società al Cliente in relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono dalla stessa effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione della GLOBAL SELECTION SGR ha deciso di assegnare il trattamento dei reclami alla funzione di Controllo di Conformità (in breve "Compliance").



GLOBAL SELECTION SGR

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

(versione 01/01/2021)

1. Informazioni generali su Global Selection SGR
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari
3. Informazioni sugli strumenti finanziari
4. Documento sui rischi generali degli investimenti
5. Documento informativo sulla strategia di trasmissione degli ordini
6. Politica per la gestione dei conflitti d'interesse
7. Accordi economici e/o vantaggi conclusi con entità terze (incentivi)
8. Reclami: modalità e tempi di trattazione

Nome e Cognome dell'investitore: _____

Firma a conferma della ricezione del sopraindicato documento:

Luogo e data

Firma dell'investitore